

Modello di osservazioni a disegni di legge e proposte di legge

Denominazione dell'ente che invia la memoria: **Memoria congiunta dell'Associazione Centro Studi di Informatica Giuridica (Csig) di Ivrea-Torino e del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino.**

Disegno di legge / Proposta di legge n. 196

| | |
|---|---|
| <p>Osservazioni di carattere generale</p> | <p>Il Centro di ricerca Nexa e il Csig esprimono apprezzamento per il disegno di legge regionale in materia di riuso, che concorre a mantenere il Piemonte all'avanguardia in Italia nell'ambito dei dati aperti. Tale disegno di legge costituisce un ulteriore punto di riferimento per le altre pubbliche amministrazioni italiane, che già hanno apprezzato e preso ad esempio il portale www.dati.piemonte.it (oggi affiancato dal portale nazionale www.dati.gov.it). Questa proposta di legge può dunque ottimamente accompagnare e rafforzare un processo di apertura dei dati pubblici già in atto in Piemonte.</p> <p>Si sottolinea l'importanza delle opportunità offerte dal riuso per finalità commerciali in un periodo di forte crisi economica (e si propone di rimarcare questo profilo strategico anche nella relativa relazione accompagnatoria).</p> <p>Il disegno di legge è di interesse in quanto si colloca in un contesto di ridefinizione e aggiornamento delle direttive europee in materia di riuso e di protezione dei dati personali. Il Centro Nexa ed il Csig si mettono dunque a disposizione della Regione per rafforzare le attuali sinergie ed eventualmente approfondire i profili di privacy e di proprietà intellettuale, ma anche di standardizzazione tecnologica, nell'ambito dei futuri provvedimenti di attuazione.</p> <p>Si apprezza lo strumento della consultazione e si incoraggia l'estensione di tale modello anche alla fase istruttoria della stesura dei regolamenti di attuazione.</p> <p>Si propone di istituire, come strumento di promozione della cultura del riuso, specifiche giornate di studio e confronto (fruibili anche in streaming) e di prevedere momenti di formazione a distanza, al fine di accompagnare gli enti e le strutture nel complesso, ma fruttuoso percorso di apertura dei dati pubblici.</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni dell'Amministrazione regionale</p> | <p><u>Osservazioni al titolo</u></p> <p>Al fine di evitare ambiguità tra i concetti di accesso e riuso, potrebbe essere opportuno depennare “<i>pubblicazione</i>”, oppure chiarire che l'innovazione portata dalla norma si focalizza sulla pubblicazione su Internet di documenti già pubblici e/o pubblicati con altre modalità. Si suggerisce dunque di optare per il titolo: -“<i>Disposizioni in materia di pubblicazione online e riutilizzo dei dati e delle informazioni dell'Amministrazione regionale</i>” (Se il termine “<i>online</i>” non pare opportuno, si può optare per “<i>telematica</i>”, che risulta tuttavia meno intuitivo per il cittadino medio.) [Nota: si vedano i commenti relativi all'Art. 2, Definizioni. Qualora tale articolo venga modificato e semplificato come suggerito, è opportuno tenerne conto in ogni altra parte della legge, ivi compreso il titolo, dove si potrebbe sostituire “<i>dei dati e delle informazioni</i>” con “<i>dei documenti e dei dati pubblici</i>”.]</p> |
| <p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale.</p> <p>2. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato nonché di rendere riutilizzabile il maggior numero di dati e informazioni, in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, la Regione promuove:</p> <p>a) il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di “trasparenza”;</p> <p>b) lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.</p> | <p><u>Osservazioni all'articolo 1</u></p> <p>Punto 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserire dopo “<i>decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)</i>” le parole “<i>e successive modificazioni</i>”, nonché un esplicito richiamo alla direttiva europea in materia di riuso dei dati e/o alle relative norme di recepimento (es. “<i>D. Lgs. 36 del 2006 e successive modificazioni</i>”). - Dopo “<i>la conservazione</i>”, sostituire “<i>e la fruibilità</i>” con “<i>, la fruibilità e la riutilizzabilità</i>”. [Ratio: il concetto di fruibilità è tipico dell'interscambio tra amministrazioni, ma è opportuno richiamare esplicitamente quello di riutilizzo delle informazioni pubbliche (come da titolo della norma in esame).] - Si richiama l'attenzione sul termine “<i>informazione amministrativa</i>”, che risulta ambiguo, in assenza di una chiara definizione (non direttamente fornita neppure all'Art. 2, se non combinando altre definizioni). Si raccomanda di evitare il riferimento a questo concetto, eventualmente sostituendolo con “<i>documenti e dati pubblici</i>” (v. i commenti all'Art. 2). <p>Punto 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserire dopo “<i>la partecipazione dei cittadini</i>” le parole “<i>, delle imprese, fondazioni e associazioni</i>”; - sostituire “<i>assicurano</i>” con “<i>assicurino</i>”; |

| | |
|---|---|
| | <p>- eliminare le virgolette attorno al termine <i>trasparenza</i> al punto a).</p> <p>Si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire un richiamo anche al Codice privacy, al programma della trasparenza e/o al piano e-government nazionale.</p> |
| <p>Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende per:</p> <p>a) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;</p> <p>b) dato della pubblica amministrazione: il dato formato, o comunque trattato, dall'amministrazione regionale;</p> <p>c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, ivi compresa ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni relativi ad uno specifico procedimento, nella disponibilità dell'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;</p> <p>d) informazione: i dati dell'amministrazione regionale, i dati pubblici e i documenti informatici detenuti dall'amministrazione regionale;</p> <p>e) formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;</p> <p>f) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei</p> | <p><u>Osservazioni all'articolo 2</u></p> <p>Si suggerisce di valutare l'ipotesi di richiamare esplicitamente ed utilizzare direttamente le definizioni (di dati pubblici, documenti, etc.) della legge nazionale, in particolare del D. Lgs 2006, n. 36. Questo anche al fine di evitare censure della Corte costituzionale (v., per analogia la definizione di Mobbing contenuta nella legge regionale del Lazio, dichiarata incostituzionale per carenza di definizione normativa uniforme). Più in generale, si suggerisce una razionalizzazione delle definizioni, riducendo quelle non strettamente necessarie a massimizzando il riferimento a quelle già riportate in altre normative.</p> <p>Qualora si valuti opportuno proseguire definendo alcuni o tutti i termini rilevanti solo "ai fini della presente legge", si suggerisce (a fini di semplificazione e chiarezza) di valutare se la legge non possa reggersi sulla sola attuale definizione di <i>documento</i>, eventualmente resa meno ambigua rinominandola "<i>documento o dato pubblico</i>". In questo caso si potrebbe:</p> <p>- definire come "<i>documento o dato pubblico: la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, ivi compresa ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni relativi ad uno specifico procedimento, nella disponibilità dell'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.</i>"</p> <p>Inoltre, qualora tale definizione venga conservata, alla lettera d) si raccomanda, dopo la parola "<i>documenti</i>", di eliminare la parola "<i>informatici</i>", al fine di evitare discriminazioni sulla base del supporto sul quale i documenti sono memorizzati.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>fini istituzionali.</p> <p>Art. 3 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati e delle informazioni)</p> <p>1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i dati pubblici e le informazioni di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti.</p> <p>2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto d'autore e di proprietà industriale.</p> <p>3. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni, predisposte in ottemperanza al decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e lucrativi.</p> <p>4. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati pubblici e alle informazioni, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera affinché gli enti e le società alle quali partecipa adottino le misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e delle informazioni</p> | <p><u>Osservazioni all'articolo 3</u></p> <p>Punto 1: - Inserire la parola “online” (ovvero “tramite la rete Internet” o “per via telematica”) dopo le parole “la pubblicazione”. - Aggiungere le parole “e secondo gli standard internazionali” dopo “in formati aperti”.</p> <p>Punto 2: - sostituire le parole “di diritto d'autore e di proprietà industriale” con “di diritto della proprietà intellettuale ed industriale”. - aggiungere la parola “online” (ovvero “tramite la rete Internet” o “per via telematica”) dopo “sono gratuitamente accessibili”.</p> <p>Punto 3: - sostituire i termini “a fini commerciali e lucrativi” con “a fini commerciali e/o con finalità di lucro”. (Ratio: chiarire che non importa la distinzione tra fini commerciali o di lucro, in quanto entrambe le finalità sono chiaramente ammesse e non penalizzate.)</p> <p>Punto 4: Compatibilmente con la normativa vigente, si esorta il Consiglio ad inserire quantomeno un incoraggiamento ad utilizzare gli strumenti dei bandi pubblici, dei contratti di servizio e simili al fine di favorire la pubblicazione dei dati relativi a servizi pubblici, anche se offerti da operatori privati o comunque non direttamente controllati dalla Regione. - Sostituire le parole “gli enti e le società” con “gli enti, le società, consorzi e associazioni”.</p> |
| <p>Art. 4 (Reclamo)</p> <p>1. In caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge i soggetti interessati alla pubblicazione e al riutilizzo dei dati e delle informazioni possono presentare documentato reclamo scritto agli Uffici relazioni con il pubblico della Regione che provvedono ad inoltrarlo all'ufficio competente.</p> <p>L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica e</p> | <p><u>Osservazioni all'articolo 4</u></p> <p>Dato che la presente legge non definisce in modo esaustivo l'ambito della pubblicazione (essendo focalizzata sul riuso), l'Art. 4 risulta di non banale interpretazione ed applicazione. In particolare, potrebbe essere opportuno far precedere questo articolo da un altro articolo dedicato alla richiesta di riutilizzo di un determinato insieme di dati.</p> <p>In alternativa, potrebbe essere opportuno sostituire l'attuale testo dell'articolo con l'individuazione di principi che guidino l'implementazione della lettera f) dell'Art. 5. Ad</p> |

| | |
|---|--|
| <p>provvede entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo.</p> | <p>esempio: <i>“La Regione assicura l'effettiva disponibilità online e riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici. I provvedimenti di cui all'Art. 5, punto 1., lettera f) individuano le modalità per le richieste di messa a disposizione online e riutilizzo di dati e documenti pubblici, le modalità di reclamo e assicurano che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni, salvo motivate proroghe, secondo i criteri individuati dagli stessi provvedimenti di attuazione.”</i></p> <p>Nell'ambito dei provvedimenti attuativi, che dovranno essere improntati alla massima chiarezza e trasparenza, sarà poi opportuno comunicare all'utente la presa in carico della segnalazione da parte dell'ufficio competente, predisporre la relativa modulistica online, etc.</p> |
| <p>Art. 5 (Provvedimenti di attuazione) 1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, adottano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, uno o più provvedimenti che definiscono, in particolare:</p> <p>a) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e la tenuta del portale regionale di accesso ai medesimi;</p> <p>b) i dati, le informazioni e i documenti oggetto di riutilizzo;</p> <p>c) le licenze per il riutilizzo dei dati, delle informazioni e dei documenti;</p> <p>d) l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei dati, delle informazioni e dei documenti non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenendo conto dei costi di messa a disposizione del pubblico ovvero la riproduzione e la diffusione nonché i costi relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della tariffa stessa;</p> <p>e) l'elenco dei formati aperti utilizzabili;</p> <p>f)</p> | <p><u>Osservazioni all'articolo 5</u></p> <p>Si invita a mantenere la legge ad un sufficiente livello di generalità, tale da renderla incisiva, ma da non farla diventare un ostacolo alla scelta di determinate modalità operative piuttosto che altre, sulla base dell'evoluzione tecnologica. In particolare, si sottolinea come il processo di apertura dei dati sia dinamico, sicché i dati non possano essere individuati una volta per tutte. Si propone dunque di:</p> <p>- Inserire come punto a): <i>“i dati, le informazioni e i documenti che possano immediatamente essere oggetto di riutilizzo;”</i></p> <p>- Inserire come punto b): <i>“le modalità per individuare ulteriori dati, informazioni e documenti, che possano essere oggetto di riutilizzo in futuro;”</i></p> <p>- Inserire come punto c): <i>“le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;”</i></p> <p>- Rinominare gli attuali punti c), d) e f) come d), e) e g) rispettivamente.</p> <p>- Inserire come punto f): <i>“l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali (quali gli standard adottati dal W3C);”</i></p> <p>Si propone di prevedere fondi dedicati alla promozione del riuso, anche tramite attività quali</p> |

| | |
|---|---|
| <p>le modalità per la presentazione del reclamo di cui all'articolo 4 nonché per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente</p> | <p>formazione ed informazione, l'istituzione di giornate di studio in sinergia con Università e Politecnico, eventualmente l'individuazione di un ufficio e sportello che sia punto di riferimento per questo tipo di attività.</p> |
| <p>Art. 6 (Norma transitoria) 1. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5 restano in vigore le linee guida relative al riutilizzo e all'interscambio del Patrimonio Informativo regionale precedentemente approvate.</p> | <p><u>Osservazioni all'articolo 6</u> Come nota meramente formale, ci si chiede se non sia più opportuno far riferimento al termine rappresentato dalla pubblicazione nel bollettino regionale dei provvedimenti di cui all'art. 5, anziché alla “adozione” degli stessi.</p> |

| | |
|--|--|
| <p><u>Osservazioni sulla modalità procedurale dell'indizione della consultazione</u></p> | <p><i>L'attuale modalità di consultazione costituisce già una buona pratica a livello nazionale. Al fine di migliorarla ulteriormente, si potrebbe:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. consentire la partecipazione all'audizione in streaming o via Skype (utile, ad es., per coinvolgere professori e professionisti);</i> <i>2. sollecitare la candidatura di soggetti non “invitati” in audizione;</i> <i>3. indicare sin da principio le date per la consegna definitiva delle memorie;</i> <i>4. rafforzare il raccordo nel fascicolo virtuale fra il testo della normativa regionale ed il testo del regolamento attuativo.</i> <p><i>Per quando questo richieda il coordinamento di più istituzioni, sarebbe ideale prevedere modalità di consultazione anche in relazione alla scrittura dei regolamenti attuativi.</i></p> |
|--|--|